

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-AMB-2021-6598 del 24/12/2021

Oggetto

D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICO ZANZANI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ad uso artigianale sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 950

Proposta

n. PDET-AMB-2021-6811 del 24/12/2021

Struttura adottante

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dirigente adottante

MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICO ZANZANI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 870. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ad uso artigianale sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 950

LA DIRIGENTE

Vista la sotto riportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale n. 4 del 06/03/2007 recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali";
- Regolamento Regionale 15 Dicembre 2017 n. 3 recante "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue".

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 04/10/2021, acquisita al Prot. Com.le 22495 del 05/10/2021 e da Arpae al PG/2021/167917 del 02/11/2021, da **TACCHIFICO ZANZANI S.R.L. nella persona del delegato dal Legale Rappresentante, tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, avente**

sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone Via Alberazzo n. 870, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento ad uso artigianale sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 950 e comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda e depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota Prot. Com.le 25621 del 05/11/2021, acquisita da Arpaie al PG/2021/170853, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

Dato atto che in data 09/11/2021 e 02/12/2021, la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite da Arpaie ai PG/2021/172943-186932;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 30030 del 23/12/2021, acquisito da Arpaie al PG/2021/197883, a firma del Responsabile LL.PP – Servizi Manutentivi e Patrimonio del Comune di Savignano sul Rubicone.

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria** parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **TACCHIFICO ZANZANI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Richiamata la Delega PG/2019/186253 del 04/12/2019 con la quale la Dirigente ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio di Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'“Unità AUA ed Autorizzazioni Settoriali”, ad altro funzionario della Struttura individuato nel Dott. Ing. Federica Milandri;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Federica Milandri, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **TACCHIFICO ZANZANI S.R.L.** (C.F./P.IVA: 04113460408) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone Via Alberazzo n. 870, **per l'insediamento ad uso artigianale sito in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Alberazzo n. 950.**

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti Federica Milandri attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non esplicitamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

ALLEGATO A
e Relativa Planimetria

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

PREMESSE

Vista:

- l'istanza AUA presentata dalla Ditta TACCHIFICO ZANZANI SRL, relativamente allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dagli scarichi dei servizi igienici in acque superficiali del fabbricato ad uso artigianale sito in via Alberazzo 950, in data 05/10/2021 ed acquisita al protocollo comunale con il n. 22495 e successive integrazioni;
- il parere n. 29989/2021 di ARPAE – Servizio Territoriale Distretto di Cesena allegato alla presente;
- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;
- il decreto sindacale di nomina del Responsabile di Settore prot. 26156 del 09/12/2019;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico:	TACCHIFICO ZANZANI S.R.L. nella persona del legale rappresentante pro tempore
Indirizzo insediamento:	Via Alberazzo 950, Savignano sul Rubicone
Destinazione insediamento:	Fabbricato ad uso attività artigianale
Classificazione scarico:	Acque reflue domestiche
Potenzialità insediamento:	8 abitanti equivalenti
Recettore scarico:	Fosso stradale tominato
Sistemi trattamento prima dello scarico:	Fossa Imhoff da 8 abitanti equivalenti Filtro anaerobico da mc. 5,34 (h 1,5 m)

Lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dagli scarichi dei servizi igienici in acque superficiali del fabbricato ad uso artigianale sito in via Alberazzo 950 è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 2) La fossa Imhoff dovrà essere svuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
- 3) La fossa Imhoff ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 4) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue

nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

- 5) È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità Competente ed all'Agenzia Arpa – ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 6) Resta fermo che ogni modifica strutturale e/o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata e/o autorizzata dall'Autorità Competente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 59/2013.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.